

## Congedo parentale all'80%: ci siamo

06/06/2023

**Autore:** Mario Taurino

**Tematica:** Lavoro

[Congedo parentale](#) | [Maternità](#) | [Paternità](#)

*Il 16.05.2023, l'Inps ha diramato chiarimenti e istruzioni operative in merito al mese di congedo parentale indennizzato all'80%: l'operatività per i flussi UniEmens, però, è prevista solo dalla competenza di luglio 2023.*

Con la **circolare 16.05.2023, n. 45** l'Inps fornisce (finalmente) le istruzioni per l'utilizzo del congedo parentale all'80%, previsto dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 359 L. 197/2022).

Più in particolare, la norma ha previsto, con riferimento a lavoratori (pubblici e privati) che terminano il congedo di maternità/di paternità successivamente al 31.12.2022, l'elevazione dell'indennità per tale congedo dal 30 all'80% per una mensilità, da fruire entro il 6° anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia per adozioni e affidamenti, comunque non oltre il compimento della maggiore età).

**Platea** - La legge di Bilancio, modificando il solo art. 34 D.Lgs. 151/2001, ha voluto rivolgere tale misura ai **solli lavoratori dipendenti**, escludendo le altre categorie: nel caso di un genitore dipendente e l'altro no, il congedo parentale all'80% spetta solamente al primo dei due.

**Misura e durata** - L'Inps ribadisce come tale novità non aggiunga un mese alle previsioni vigenti in materia di congedo parentale, ma come la stessa si limiti a elevare l'indennità prevista in uno dei 3 mesi spettanti a ciascun genitore non trasferibili all'altro, purché, come detto, il congedo sia utilizzato entro i 6 anni del bambino/6 anni dall'ingresso in famiglia.

Oltre a quanto sopra, l'Inps sottolinea come la misura consista **in un solo mese per entrambi i genitori** che, dunque, potranno goderne in maniera ripartita oppure scegliere a quale dei due genitori attribuire tale beneficio: il tutto, ovviamente, purché si parli di 2 genitori lavoratori dipendenti.

Da notare, inoltre, come la fruizione *"alternata"* non significhi necessariamente un godimento in giorni diversi tra genitori.

Esempio: Due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15.02.2023: i periodi saranno indennizzabili all'80% ed esauriscono il mese previsto.

Presupponendo, dunque, l'utilizzo del congedo nel suo complesso, entro i 12 anni di vita del bambino, si avrà:

- 1 mese (entro 6 anni), con indennizzo all'80%;
- 8 mesi (entro i 12 anni), con indennizzo al 30%;
- 2 mesi non indennizzati (fatta salva la particolare condizione reddituale).

Da notare, infine, come tale maggior indennizzo, nei limiti e nei modi sopra esposti, valga **per ogni tipo di fruizione del congedo** (continuativo, frazionato a mesi, giornaliero o orario).

**Decorrenza della misura** - Come anticipato, la previsione riguarda soltanto i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, quello di paternità dopo il 31.12.2022: si noti, fin da subito, che la misura riguarda anche l'eventuale utilizzo (anche per un solo giorno) del congedo obbligatorio del padre.

A tal proposito, la circolare riporta degli esempi in merito.

**Domanda** - Per quanto concerne la domanda telematica, nulla è variato rispetto al passato.

**Esposizione nel flusso UniEmens** - L'Inps, infine, indica i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva, tramite flusso UniEmens, riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali:

- *"PG0"*, per il congedo parentale in modalità oraria indennizzato in misura dell'80% della retribuzione;

- “PG1”, per il congedo parentale in modalità giornaliera indennizzato in misura dell’80% della retribuzione.

Nella compilazione del flusso UniEmens dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento “CodiceEvento” di “Settimana” procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi.

È prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria.

A partire **dalla mensilità di luglio 2023** dovrà essere valorizzato all’interno di “DenunciaIndividuale” “InfoAggcausaliContrib”:

- il CodiceCausale “L328”;
- l’Elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” con il codice fiscale del minore;
- l’Elemento “AnnoMeseRif” di riferimento della prestazione anticipate (comunque mai antecedente a luglio 2023);
- l’Elemento “ImportoAnnoMeseRif” della prestazione conguagliata.

Per quanto concerne gli **eventi già denunciati e ricadenti nel periodo gennaio-giugno 2023**, l’Inps si riserva con futura comunicazione di definire le modalità di trasmissione dei dati, al fine di raccogliere le informazioni necessarie al monitoraggio della misura: importante notare come i nuovi codici debbano essere esposti solo e soltanto dalla competenza di luglio 2023, non potendo il datore utilizzarli neppure per eventuali flussi regolarizzativi relativi al primo semestre dell’anno.